COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 647

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Autorizzazione di spesa per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2605) 648

PRESIDENTE 648, 649, 650

SANNICOLÒ 648

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . 648, 649, 650

FARALLI 649, 650

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RICCIO e TITOMANLIO VITTORIA: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia. (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*). (940-*B*). 650

PRESIDENTE 650

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747. (2629) 651

PRESIDENTE 651, 652

PAG.

DE' COCCI, *Relatore* 651, 652

FARALLI 652

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 652

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (2637) 653

PRESIDENTE 653

FERRARIO 653

Sull'ordine dei lavori:

SANNICOLÒ 653

PRESIDENTE 653

Votazione segreta:

PRESIDENTE 653

La seduta comincia alle 10,10.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lombardo Ivan Matteo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione generale ha avuto inizio nella scorsa seduta; in quell'occasione, inoltre, il Sottosegretario Battista diede alcuni chiarimenti preliminari sul funzionamento delle stazioni sperimentali.

SANNICOLÒ. Credo che tutti dobbiamo rallegrarci della presentazione di simili provvedimenti. Quello oggi in esame viene a colmare una grave lacuna nel settore delle ricerche scientifiche industriali: con sodisfazione va quindi accolto lo stanziamento di un miliardo.

So che in questo campo si fa poco, ad eccezione di lodevoli iniziative di privati; ma la mia simpatia va più alle ricerche promosse dallo Stato, anziché a quelle private. Ciò perché le ricerche promosse dallo Stato diventano patrimonio della collettività, mentre quelle private vanno a finire – per ragioni di concorrenza – nel cassetto, come avviene per brevetti acquistati da gruppi industriali ed esumati solo quando la concorrenza presenta un certo pericolo. Mi associo, quindi, alle considerazioni di quei colleghi che hanno proposto un equo aumento della somma stanziata. Non sono così ingenuo da presentare un emendamento per chiedere che la cifra oggi stanziata sia portata a dieci miliardi; un emendamento di questo genere sarebbe sicuramente respinto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ma non perché non vorremmo che si stanziassero addirittura dieci miliardi, bensì perché tanti miliardi non sono reperibili.

SANNICOLÒ. Insomma, un emendamento in tal senso avrebbe un valore puramente platonico; però potremmo esprimere un voto.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Al Senato tale voto è stato espresso.

SANNICOLÒ. Allora esprimiamo anche noi il voto che la ricerca scientifica, per conto dello Stato, venga potenziata, e venga assegnato ad essa uno stanziamento adeguato.

Un'altra osservazione riguarda gli enti ai quali queste somme sono destinate. Vi sono le sezioni sperimentali che dipendono direttamente dal Ministero dell'industria e da altri ministeri; poi si parla di «altri enti» e il Sottosegretario ci ha detto che si tratta di laboratori universitari. Io ho avuto agio di seguire queste ricerche universitarie, specialmente a Padova, e posso dire che si opera in questo campo con cura e competenza lodevoli. Però, quando nella legge diciamo *enti*, mi pare che la parola sia troppo elastica. Se non vi fossero state le spiegazioni del Sottosegretario, avremmo potuto anche pensare che si trattasse di enti privati. Sarebbe quindi bene che all'articolo 2, il quale concerne la destinazione delle somme, non dico che non si nominassero gli enti, ma almeno si specificasse che si tratta di enti universitari o, comunque, di enti non del settore privato, affinché non si possa supporre che lo Stato finanzia enti privati. E, poiché si parla anche di un controllo, vorrei che fosse accennato ai criteri secondo i quali questi fondi vanno erogati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Vorrei aggiungere qualche parola a quanto ho detto nella scorsa seduta, per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Sannicolò. Nella scorsa seduta venne sollevata una osservazione di carattere sostanziale, circa la superfluità della commissione di cui all'articolo 2; e non ricordo bene se la stessa critica fu espressa circa la relazione periodica da presentarsi al Parlamento. Si aggiungono adesso le osservazioni dell'onorevole Sannicolò, riguardanti la preclusione per gli istituti privati e il desiderio di vedere aumentati gli stanziamenti.

Concordo sulla superfluità della commissione. L'idea di costituirla sorse durante la discussione presso la Commissione del Senato; ma a me – che rappresentavo il Governo – non parve una proposta così importante da contrapporvi una critica sostanziale. Vorrei ora pregare la Commissione di non insistere su questo punto, perché ciò provocherebbe il ritorno del disegno di legge al Senato, e, conseguentemente, una notevole perdita di tempo. D'altra parte è stato già praticamente stabilito come erogare questo finanziamento di un miliardo, in favore, prevalentemente, delle stazioni sperimentali per l'industria.

Col testo originario, approvato dal Consiglio dei ministri, (era allora Ministro l'onorevole Togni) si stanziava un miliardo esclusivamente per le stazioni sperimentali per l'industria. Senonché, facendo io personalmente un certo calcolo dei bisogni delle sta-

zioni sperimentali (bisogni che, come dissi l'altra volta, riguardano soprattutto la sistemazione dei fabbricati esistenti e l'installazione degli apparecchi scientifici acquistati coi fondi E. R. P.), vidi che si poteva anche diminuire l'assegnazione. Aggiungemmo allora la dizione: « e per ricerche scientifiche », per permettere la utilizzazione dell'avanzo in ricerche scientifiche, utilissime per l'industria, come quelle svolte dai laboratori delle Università.

La Commissione consultiva, che assiste il Ministro, dovrà più che altro vedere, fra le varie domande che perverranno dai laboratori universitari, quali saranno più interessanti ai fini industriali.

Al Senato venne poi prevista la presentazione alle Camere di un rendiconto della destinazione di queste spese. Evidentemente non sarà un rendiconto periodico, perché sono certo che, se oggi si approva questa legge, da qui ad un mese il miliardo sarà per intero esaurito. Non si tratta di un rendiconto periodico, ma di un rendiconto definitivo sulla destinazione di questo miliardo.

Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori finanziamenti, ne sarei felicissimo, tanto più che le sette stazioni sperimentali, che vengono perfettamente assestate con l'utilizzo di questi fondi, potranno assolvere ancora meglio, nel futuro, il loro compito, se ulteriori stanziamenti potranno favorire il perfezionamento del loro funzionamento.

Ma vi sono altre necessità, vi sono richieste da parte di altre stazioni sperimentali: per esempio, da parte della regione Alto Adige, per la stazione sperimentale del legno, da Venezia per la stazione sperimentale del vetro, dalla stazione sperimentale della ceramica.

FARALLI. Ma vi sono già le stazioni sperimentali di merceologia, per questi settori!

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sì, ma hanno scopi prevalentemente merceologici, mentre quelle da me citate sono stazioni scientificamente specializzate. Ad ogni modo, al Senato venne votato un ordine del giorno col quale, mentre si approvava il disegno di legge, si chiedeva al Governo, nei limiti delle possibilità di bilancio, un ulteriore stanziamento per la ricerca sperimentale nei settori industriali.

Inoltre, anche al Senato vennero fatte le osservazioni riprese dall'onorevole Sannicolò circa gli istituti scientifici privati. Io sarei favorevole al contenuto di queste osservazioni se risultassero da un ordine del giorno e non implicassero invece, sotto forma di emendamento, un rinvio del disegno di legge al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Sannicolò ha presentato, insieme con i deputati Fascetti, Faralli e Paganelli, il seguente ordine del giorno: « La X Commissione, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2605, riguardante lo stanziamento di lire un miliardo per il potenziamento delle stazioni sperimentali a fini industriali, ravvisa la necessità di ulteriori stanziamenti, allo scopo di allargare e rendere più efficiente il lavoro di ricerca sperimentale. I fondi stanziati dovranno essere riservati esclusivamente agli istituti ed Enti governativi ».

Onorevole Sottosegretario, conferma Lei il suo parere favorevole sull'ordine del giorno?

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo allora in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire un miliardo per intensificare l'attività di ricerca e di sperimentazione da parte delle stazioni sperimentali per l'industria, nonché per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali, da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 è del seguente tenore:

« L'importo di cui sopra è ripartito con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, che vi provvede previo parere di una commissione, nominata con proprio decreto.

La Commissione dovrà redigere una relazione semestrale da depositare presso le due Camere, e per la prima volta non oltre il 7° mese dal suo insediamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 reca:

« Il Ministro per l'industria e il commercio dispone ispezioni e riscontri presso gli enti che hanno ricevuto assegnazioni, per assicu-

rare il regolare impiego delle somme a ciascuno assegnate ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge verrà fatto fronte con una equivalente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commrcio.* A proposito di questo articolo, desidero ricordare che i fondi sono già iscritti in bilancio, come è stato accertato durante la discussione presso la Commissione del Senato.

PRESIDENTE. L'assegnazione di un miliardo, di cui al bilancio 1950-51, potrà essere proseguita nei bilanci successivi ?

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Speriamo di trovare i fondi. Il presente stanziamento serve per assestare le stazioni sperimentali. Ulteriori fondi dovrebbero invece riguardare la creazione di nuove stazioni sperimentali per altre ricerche scientifiche.

PRESIDENTE. Io penso che una volta assestate, le stazioni sperimentali abbisognano di fondi per poter funzionare.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Aggiungerò qualche chiarimento sul funzionamento di queste stazioni sperimentali.

Esistono i fabbricati; qualche palazzo sarà sistemato e qualche altro sorgerà con i fondi messi a disposizione dal disegno di legge in esame. All'attrezzatura di queste stazioni sperimentali provvede pure lo Stato. Il personale di ruolo appartiene all'organico del Ministero dell'industria e del commercio. Si tratta, quindi, di funzionari di ruolo, pagati dallo Stato. Le stazioni sperimentali sono quindi perfettamente organizzate.

Per quanto riguarda il materiale di ricerca e il personale di aiuto (personale avventizio e studiosi chiamati a svolgere particolari studi), provvedono gli industriali con una loro contribuzione, approvata ogni anno dal Ministero dell'industria e del commercio. Le contribuzioni vanno da un massimo di 50 milioni ad un minimo di 23-24 milioni. La stazione sperimentale che ha un gettito minore è quella della seta con appena 12 milioni all'anno di sovvenzione da parte degli industriali. Le stazioni sperimentali che ricevono da 24 a 30 milioni funzionano in modo sodisfacente; quella che va male è la stazione sperimentale per la seta, perché 10-12-14 milioni non possono evidentemente assicurarle che una vita molto grama. Essa costituisce appunto una nostra preoccupazione, perché quello serico, come tutti sanno, è un settore particolarmente depresso, e i contributi non sono graditi dagli industriali, i quali non si trovano in una situazione florida. D'altra parte, se si vogliono fare degli studi, occorrerà che lo stanziamento per questa stazione aumenti. E sono in corso delle trattative a tal fine.

FARALLI. Desidererei qualche chiarimento circa l'istituto sperimentale per la cellulosa.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* L'ente per la cellulosa ha acquistato un terreno piuttosto vasto a Roma, mettendo a posto la stazione sperimentale della pioppicultura. È un'opera molto bella e interessante, che costerà circa 300 milioni.

Vi è poi l'istituto della cellulosa di Milano che per conto proprio sperimenta altri trattamenti industriali. Anch'esso funziona in modo assai soddisfacente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

L'articolo 5 è del seguente tenore:

« Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio per l'esecuzione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia. (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (940-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio e Titomanlio Vittoria: Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

La proposta di legge in esame è stata approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 23 novembre 1951 ed è stata emendata dalla IX Commissione permanente del Senato, nella seduta del 26 marzo 1952. È stato modificato l'articolo 3, che recava:

« L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« All'Ente sarà corrisposto per tutta la durata, a partire dall'esercizio 1951-52, un annuo contributo dello Stato di lire 10.000.000.

« Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le variazioni necessarie al bilancio. »,

inserendo il seguente comma:

« Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma sarà provveduto con riduzione degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52 e del capitolo corrispondente dell'esercizio finanziario 1952-53 »,

e modificando nel seguente modo il terzo comma:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su questa modifica formale, che non ha bisogno di particolare illustrazione.

Poichè nessuno chiede di parlare, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747. (2629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.

Comunico che la IV Commissione (finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole su questo provvedimento.

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Il 14 agosto 1947 furono conclusi a Washington i noti accordi in materia economico-finanziaria, approvati e resi esecutivi per l'ordinamento interno dello Stato con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.

Da tali accordi, e dalla legge di applicazione, derivano particolari obblighi per l'Italia, per quanto riguarda danni alla proprietà industriale. L'Accordo è composto di due *memorandum* di intesa. Nel primo *memorandum* di intesa, all'articolo 1, paragrafo 6 *a*) è stabilito che il Governo italiano è tenuto a corrispondere equa indennità, in conformità all'articolo 76 del Trattato di pace, ai cittadini italiani che abbiano subìto danni derivanti dal sequestro o dalla divulgazione da parte degl Stati Uniti d'America di ritrovati tecnici (brevetti, ecc.), nonché per l'uso delle informazioni relative.

Nel secondo *memorandum* di intesa, all'articolo 1, lettera 3 *a*), il Governo italiano ha convenuto di indennizzare, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 79 del Trattato di pace, i cittadini italiani per la mancata restituzione da parte degli Stati Uniti di canoni o altri compensi o diritti per uso avvenuto, nel periodo 1° settembre 1939-31 dicembre 1945, di brevetti, invenzioni ed altri diritti.

Questi sono i due punti che c'interessano.

La legge 24 novembre 1948, n. 1493, in applicazione degli accordi ora ricordati, prevedeva, per i danni alla proprietà industriale di cui sopra, una indennità, e stabiliva le modalità per il pagamento dell'indennità stessa. Però la portata della norma contenuta nell'articolo 1 della legge 24 novembre 1948 non è chiara; essa ha dato luogo a molti dubbi ed ha fatto sorgere parecchi equivoci soprattutto per quanto riguarda la determinazione degli indennizzi: occorre quindi un provvedimento legislativo per rendere perfettamente applicabile, senza possibilità di dubbi, la norma. In particolare, sono sorti dubbî per quanto riguarda la misura dell'indennizzo, dato che era previsto che si poteva pagare, anziché in dollari, in lire. Ma a quale cambio? Viene stabilito che il decreto interministeriale che disporrà il pagamento dell'indennità servirà anche come punto di riferimento per quanto riguarda la data per stabilire il cambio al quale devono essere convertiti i dollari in lire (articolo 2).

Essendo, poi, trascorso un lungo periodo di tempo, ed occorrendone ancora dell'altro per accertamenti e per la determinazione della

misura dell'indennizzo, è equo che vengano consentiti acconti anche al di fuori dell'unico caso previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 1493, e che riguardava la necessità, per avere l'indennizzo, di ottenere la rivalidazione dei proprî brevetti all'estero.

L'articolo 3 del presente disegno di legge estende la concessione degli acconti.

L'amministrazione del tesoro avrà poi facoltà di chiedere tutti i documenti ritenuti necessari, indipendentemente dal termine perentorio previsto dalla vecchia legge, e a questa proroga provvede l'articolo 1.

Infine, la Commissione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, può disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti a spese dell'interessato stesso (articolo 4).

Ritengo, infine, che l'articolo 5 debba essere soppresso: non vedo alcuna necessità dell'anticipata entrata in vigore della legge.

Invito i colleghi ad approvare il disegno di legge, che contiene più materia regolamentare che legislativa, e che tende a chiarire la situazione giuridica di questa delicata materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Mi pare che questo disegno di legge si riferisca soltanto ad un determinato settore colpito dai danni per i quali dovrebbe intervenire l'indennità, provocando ingiustificate esclusioni per quanto riguarda altri Stati belligeranti.

Non sarà molto facile un accertamento del danno dopo molti anni, ma rimane ugualmente il dubbio sulla opportunità di approvare simili disposizioni.

D'altra parte, non so se si sia tenuto conto, nella preparazione del decreto legislativo a cui il provvedimento si riferisce, anche di determinati danni che potevano essere prodotti agli italiani dal fatto che gli americani si erano impossessati dei brevetti.

Ci preoccupiamo di indennizzare italiani ed industriali che vivono negli Stati Uniti, e non ci preoccupiamo di domandare indennizzi all'America per danni causati in Italia, come, ad esempio, per lo scoppio avvenuto a Torre Annunziata.

Il Governo dirà che questo argomento non fa parte del disegno di legge in esame. Però sono stato a Torre Annunziata ed ho visto che il quartiere ove scoppiarono le munizioni, di proprietà degli Stati Uniti d'America, è tuttora raso al suolo e non si è ancora provveduto alla più modesta ricostruzione delle case. A suo tempo, venne promesso che gli Stati Uniti d'America avrebbero indennizzato i danneggiati dell'esplosione, attraverso una specie di compensazione fra i diritti degli italiani in America e il risarcimento dei danni provocati dalle truppe americane in Italia.

Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato e il relatore di volermi dare qualche ragguaglio in proposito, cioè se i danni provocati da quell'esplosione siano stati tenuti o no presenti in questi accordi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE' COCCI, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Faralli ci hanno portato un po' fuori dal contenuto degli accordi intervenuti tra il Governo italiano e gli Stati Uniti d'America. Questi riguardano soltanto le questioni dubbie rimaste in sospeso e riferentisi, precisamente, a quanto è accaduto nei confronti dei beni italiani durante il periodo della guerra. Lo scopo, degli accordi è quindi circoscritto nel tempo.

Per quanto riguarda, invece, i fatti accaduti nel periodo indicato dall'onorevole Faralli, noi potremo certamente fare voti perché si esamini l'opportunità di venire incontro anche a questi danneggiati; ma non posso fare a meno di rilevare l'assoluta necessità di approvare il disegno di legge, perché qualsiasi ulteriore ritardo danneggerebbe soprattutto i cittadini italiani in America che non hanno ancora potuto incassare le somme cui da tempo hanno diritto.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Evidentemente, i rilievi sollevati dell'onorevole Faralli non possono essere considerati attinenti al presente disegno di legge. Mi sembra che i casi citati si riferiscano al periodo del dopoguerra...

FARALLI. Infatti risalgono al 1947.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dunque potranno formare oggetto di altre trattative.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei primi quattro articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministero del tesoro può chiedere agli interessati i documenti per dimostrare la fondatezza delle domande presentate, anche dopo la scadenza del termine stabilito nell'ultimo

comma dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1948, n. 1493.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nei casi previsti dall'articolo 1, lettera *b*) della legge 24 novembre 1948, n. 1493, l'indennità in lire, di cui al primo comma dello stesso articolo 1, è corrisposta ai cittadini italiani, che ne abbiano fatto richiesta, in conformità di quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed approvato e reso esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Ove i canoni od altri compensi o diritti da indennizzare ai sensi del comma precedente siano espressi in dollari, l'indennità spettante in lire sarà calcolata al cambio, determinato ai sensi delle relative disposizioni legislative, vigente alla data di emanazione del decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, con il quale si dispone il pagamento dell'indennità stessa.

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli acconti previsti dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, potranno essere concessi nella misura ed alle condizioni stabilite all'articolo stesso, indipendentemente dalla prova, da fornire dall'interessato, di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei proprî brevetti all'estero.

(*È approvato*).

ART. 4.

Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, può disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovrà depositare la somma che sarà determinata dalla predetta Commissione.

(*È approvato*).

L'onorevole relatore ha proposto la soppressione del seguente articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli. (Approvato dalla IX commissione permanente del Senato). (2637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli », approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

FERRARIO. Propongo il rinvio della discussione, per consentire uno studio più approfondito del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio.

(*È approvata*).

Sull'ordine dei lavori.

SANNICOLO'. Ho osservato che, all'ordine del giorno della seduta odierna, non figura la discussione della proposta di legge Franzo e Fina, già iscritta all'ordine del giorno della precedente seduta, e quindi rinviata. Vorrei pregare il Presidente di inserire all'ordine del giorno i provvedimenti la cui discussione ha avuto inizio, in modo da poter dare ai nostri lavori una più logica continuità.

PRESIDENTE. Così, infatti, si fa di solito; ma questa volta l'inserimento all'ordine del giorno della proposta di legge n. 2553 sarebbe stato del tutto inutile, in quanto il provvedimento non avrebbe potuto oggi essere discusso, non essendo pervenuto il parere della IX Commissione (Agricoltura), e non essendo ancora scaduti i relativi termini.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali ». (2605).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrarî 1

(*La Commissione approva*).

« Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti di America, in applicazione agli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747 ». (2629).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrarî 2

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

RICCIO e TITOMANLIO VITTORIA: « Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia ». (940-*B*).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrarî 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Ariosto, Bigiandi, Bottai, Cagnasso, De' Cocci, Faralli, Fascetti, Ferrario, Grilli, Lettieri, Lombardi Ruggero, Manuel Gismondi, Mazzali, Menotti, Moro Gerolamo Lino, Negrari, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Roselli, Sabatini, Saggin, Sannicolò e Stuani.

È in congedo:

Lombardo Ivan Matteo.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI